



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

CAGLIARI, 17 FEBBRAIO 2023

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Antonio Contu**





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

CAGLIARI, 17 FEBBRAIO 2023

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Antonio Contu**

Il file dell'intervento è disponibile sul sito web della Corte dei conti - http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/sardegna/

1. Per effetto della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 210/2016, l'intervento del Presidente della Sezione di controllo regionale alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce l'occasione per una riflessione sulle funzioni della Sezione regionale da lui presieduta.

Lo scorso anno si era osservato come le Sezioni di controllo e quelle giurisdizionali non costituiscano dei "compartimenti stagni", che perseguono finalità affatto diverse, ma realizzano due differenti modalità di controllo sulla legittimità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di correzione delle procedure amministrative e contabili.

Nel breve intervento di quest'anno si vuole, invece, per un verso, evidenziare le diverse procedure che regolano le rispettive attività; per altro verso i mutati e più ampliati compiti che alle Sezioni di controllo sono stati recentemente attribuiti dal legislatore.

Sotto il primo profilo si vuole rilevare come, mentre le Sezioni giurisdizionali dispongono di un completo e coerente corpus di norme contenuto nel Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), alle innovative e complesse funzioni attribuite dalla legge alle Sezioni di controllo (in primis col d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella l. 7 dicembre 2012, n. 213) non è corrisposto un parallelo dettato normativo processuale, che regolasse i modi e i tempi delle procedure da seguire nelle diverse ipotesi.

Ed invero siffatta esigenza emerge anche dal fatto che la Corte costituzionale, con diverse pronunce (soprattutto con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019), ha sottolineato come le deliberazioni delle Sezioni di controllo, che contengano misure correttive sui bilanci degli enti locali, ovvero provvedimenti sui piani di riequilibrio finanziario o di dissesto, assumano "la forma della sentenza": con ciò

evidenziando la capacità a costituire un giudicato sull'assetto contabile delle autonomie territoriali.

Infatti, nell'ambito dei rapporti tra funzioni di controllo e giurisdizionale è da segnalare la facoltà che le amministrazioni pubbliche hanno di ricorrere contro le pronunce delle Sezioni regionali di controllo innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, quindi in sede giurisdizionale. Trattasi dunque di una fase, normativamente disciplinata, di raccordo tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale.

Ancora, si pensi all'art. 52, comma 4[^], del Codice di giustizia contabile che prevede l'obbligo per i magistrati del controllo di segnalare alle Procure regionali competenti i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

Si è in presenza, tuttavia, di disposizioni specifiche, che non risolvono, in radice, l'assenza di una disciplina uniforme delle varie forme di controllo, laddove si consideri anche che talune pronunce delle Sezioni di controllo prevedono misure interdittive e sanzionatorie (come nel caso del controllo sulla regolarità dei rendiconti degli enti locali).

Non va peraltro sottaciuto come la Corte dei conti abbia costantemente cercato di colmare, seppure parzialmente, siffatta carenza della normativa processuale: in tale ottica la Sezione delle Autonomie, con alcune deliberazioni di coordinamento, ha definito i criteri per l'uniforme svolgimento delle fasi del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Regioni. Così pure la Sezione di controllo per la Sardegna (come del resto le altre Sezioni) ha fatto precedere i propri interventi correttivi da un effettivo contraddittorio con gli enti locali, che consentisse loro di esporre compiutamente le ragioni del proprio operato. Tuttavia, siffatte iniziative,

seppure efficaci, non possono far perdere di vista il fatto che solo un intervento legislativo organico, analogamente a quanto è avvenuto per le Sezioni giurisdizionali col Codice di giustizia contabile, possa compiutamente disciplinare la materia.

2. Passando, brevemente, a trattare delle attività svolte nell'anno appena trascorso, la Sezione di controllo ha attuato tutti gli articolati e spesso complessi adempimenti previsti dalla legge: in particolare quelli contemplati dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 citato (relazione sulla copertura delle leggi di spesa regionali, controlli sui bilanci degli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale) oltre alla verifica dei controlli interni degli enti locali e dei rendiconti delle spese elettorali dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, le relazioni di fine mandato dei sindaci e presidenti di province, i controlli sui piani di razionalizzazione delle società partecipate e quelli sulla gestione delle pubbliche amministrazioni. Ad essi vanno aggiunte le funzioni previste da normative settoriali (quali ad esempio i pareri in materia di contabilità pubblica, previsti dall'art. 7, comma 8[^], della l. 5 giugno 2003, n. 131 e la certificazione dei contratti collettivi del personale della Regione o di enti regionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31).

Di particolare rilievo è stata l'attività finalizzata alla verifica del rendiconto della Regione Sardegna per l'esercizio 2021, nelle sue diverse componenti e secondo le modalità dettate dall'art. 39 del t.u. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tenuto conto delle conclusioni formulate dall'Amministrazione regionale, per iscritto e nel contraddittorio orale (relatrice il Referendario Cristina Ragucci nell'adunanza pubblica del 19 ottobre 2022). La Sezione di controllo ha, poi, trasmesso la deliberazione e la relazione di verifica alle Sezioni Riunite per la Sardegna per la pronuncia di parifica ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 16 gennaio

1978, n. 21 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione”), e dell’art. 4, comma 2[^] della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (“Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti”). Si deve evidenziare, in particolare, che nell’ampia relazione allegata alla deliberazione n. 153/2022/PARI del 19 ottobre 2022, la Sezione del controllo, nell’ambito di una approfondita disamina dell’attività gestionale dell’ente, pur nel riconoscimento di un miglioramento della situazione finanziaria, ha posto in rilievo il persistere di difficoltà nella capacità di programmazione e spendita delle disponibilità finanziarie, per cui il mancato utilizzo di risorse previste in bilancio ha generato un considerevole minor volume di impegni rispetto agli stanziamenti finali. Una particolare attenzione è stata riservata al risultato di amministrazione, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed alla spesa sanitaria. Posto che non è possibile, in questa sede, riassumere l’intera attività svolta nell’anno trascorso (per la quale si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 21/2022/INPR, che aveva tracciato le linee del programma da svolgere), si ritiene, comunque, di evidenziare le seguenti rilevanti deliberazioni:

- con deliberazione n. 104/2022/PAR, la Sezione si è pronunciata sul seguente quesito: se il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive di cui all'art. 5, comma 5[^], del D.L. 78/2010, come negli enti locali, operi anche nei confronti dei Sub-commissari delle Province ove sono previste e istituite le Zone Omogenee (relatrice: Consigliere Susanna Loi);
- con deliberazione n. 138/2022/PAR, la Sezione si è espressa in merito all’individuazione dei limiti riguardanti la capacità assunzionale per gli assistenti sociali nelle Unioni di comuni (relatrice: Referendario Elisa Carnieletto);

- con deliberazione n. 124/2022/PAR la Sezione si è pronunciata sul quesito circa la corretta interpretazione dell'art. 11, commi 6[^] e 7[^] del TUSP n. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4[^] del DL 95/2012 convertito con L. 135/2012 in materia di compensi agli organi di società interamente partecipate da enti locali (relatrice: Referendario Stefania Gambardella);
- con deliberazione n. 96/2022/PAR la Sezione ha reso un parere sul seguente quesito: se l'espletamento di una gara, o comunque di una procedura comparativa strutturata sul modello disciplinato dall'art. 36, comma 2[^], lett. b), del D.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. "affidamento diretto mediato" sia condizione imprescindibile per il riconoscimento dell'incentivo, ovvero se la gara o procedura comparativa costituisca solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega l'incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell'amministrazione; per cui in presenza di un affidamento diretto o di somma urgenza si avrebbe solo una riduzione e non l'esclusione dell'incentivo, che permarrrebbe per le altre attività espletate nell'esercizio di funzioni tecniche (relatrice: Referendario Lucia Marra);
- con deliberazione n. 141/2022/CCR la Sezione si è pronunciata sulla certificazione dell'ipotesi di accordo concernente il transito dei Dirigenti dell'Agenzia Forestas entro l'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto unico di cui al CCRL (relatore: Presidente Antonio Contu).

3. Vorrei, inoltre, sottolineare come, recentemente, alle già numerose competenze della Sezione, si siano aggiunti ulteriori ed impegnativi compiti.

In particolare, l'art. 22 del d.l. n. 76/2020 ha introdotto il controllo concomitante sugli atti di attuazione del P.N.R.R. in ambito regionale. Infatti, tale controllo può essere effettuato dalla Sezione regionale in raccordo con il Collegio del controllo concomitante, laddove l'iniziativa sia finanziata con fondi statali, ma attuata nel territorio regionale.

Inoltre, l'art. 7, comma 7[^], del d.l. n. 77/2021 ha introdotto una forma di controllo sulla gestione degli stessi atti del PNRR, ossia – come si esprime il dettato normativo – mediante valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego dei fondi del PNRR.

Infine, l'art. 5, comma 3[^] del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), così come novellato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, ha previsto che la Sezione territoriale di controllo esprima un parere motivato sulle deliberazioni degli enti pubblici che intendano acquisire partecipazioni societarie o istituire società in house, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Si tratta di nuove funzioni che, in parte, sono state avviate nel corso dell'anno appena trascorso.

Al riguardo, mi sia consentito di rilevare che, a fronte di siffatti nuovi compiti, mentre la dotazione organica del personale di magistratura è stata reintegrata a fine del 2021, non altrettanto può dirsi per i funzionari amministrativi – importanti collaboratori nella fase istruttoria – il cui numero è divenuto esiguo a seguito dei collocamenti in quiescenza e solo parzialmente colmato con le recenti assunzioni.

Conclusivamente, nonostante tali difficoltà, mi sento di affermare che l'attività della Sezione nel corso dell'anno 2022 è stata proficua, grazie al moltiplicato impegno di tutto il personale, consentendo di svolgere tutte le attività programmate.

Grazie per l'attenzione

Antonio Contu

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

